



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 69 del 27/03/2017

Regolamento per l'affidamento di incarichi legali nell'I.S.P.O.	
Struttura Proponente	S.C. Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecniche e Supporto alla ricerca
Responsabile del Procedimento	Ciro Cecconi
Estensore	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 11/04/2017

Publicato a norma di Legge il 27 MAR. 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 27 MAR. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, modifiche alla L.R. 40/2005;
- la Legge Regionale Toscana del 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del SSR. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 3/2008;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Constatato che non esiste, nel personale attualmente in servizio presso ISPO, alcuna risorsa con i profilo professionale di Avvocato;

Considerato che appare opportuno dotarsi di una "rosa" di professionisti esterni, esperti nella materia, tale da garantire al contempo adeguata copertura in qualità di patrocinio legale per l'Istituto e idoneo rispetto del principio di rotazione degli incarichi;

Valutato, pertanto, che la formazione di detta "rosa" debba costituirsi tramite la pubblicazione di un apposito avviso finalizzato, appunto, alla formazione di un Albo a disposizione di ISPO ;

Considerato, tuttavia, che tale avviso debba essere preceduto da apposito regolamento dell'Albo medesimo, in modo da renderne chiaro il funzionamento

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il regolamento allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Strutture aziendali da partecipare :

S.C. Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecniche e Supporto alla ricerca ISPO;
Settore Risorse Umane ed Affari Generali ISPO;

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI NELL’ISTITUTO PER
LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA**

Approvato con Deliberazione n. 69 del 27. MAR. 2017

INDICE

1. Finalità e ambito di applicazione
2. Modalità di conferimento incarichi
3. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
4. Istituzione elenco
5. Cancellazione dall’elenco
6. Rapporti con i legali esterni
7. Consulenti tecnici di parte
8. Rinvio
9. Norma transitoria

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'I.S.P.O., in conformità allo Statuto aziendale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente regolamento trova applicazione relativamente agli incarichi di patrocinio legale conferiti ad avvocati del libero foro per la difesa e rappresentanza dell'I.S.P.O. nelle controversie in materia civile-responsabilità sanitaria, lavoro, penale, amministrativo-contabile.
3. Il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa ad un legale esterno è sottoposto all'osservanza, da parte dello stesso, dei principi contenuti nel Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014).

ART. 2 Modalità di conferimento incarichi

1. L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato sull'*intuitus personae* di un professionista ad opera del Direttore Generale ed è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.
2. L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito con deliberazione del Direttore Generale, attingendo il nominativo dall'elenco formato ai sensi del successivo art. 4, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
3. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 4, a seconda della materia civile-responsabilità sanitaria, lavoro, penale, amministrativo-contabile.
4. La scelta del professionista dovrà essere operata osservando, ove possibile, un principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell'elenco, privilegiando il criterio del minor corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire e fatte salve diverse motivate esigenze quali la specializzazione/esperienza sulla materia dichiarata nel curriculum e la evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
5. Individuato il professionista, ai fini del conferimento si provvederà a richiedere un preventivo sulla base delle condizioni indicate all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento; contestualmente il professionista prescelto rilascerà le dichiarazioni di cui all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento.
6. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa. In tal caso si applica la tariffa prevista per un solo avvocato incrementata del venti per cento.
7. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta, ferma restando la quantificazione dell'onorario ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente regolamento, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diversa iniziativa diretta del Direttore Generale.
8. Per esigenze eccezionali, cui non si ritiene di poter far fronte con l'affidamento di incarico ad uno dei legali iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 4, è consentito derogare dall'applicazione del presente regolamento conferendo incarico ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

ART. 3 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - non avere procedimenti penali pendenti;
 - non aver conseguito condanne penali;
 - essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione o iscritti all'albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni;

- avere comprovata esperienza professionale in uno dei seguenti settori:
 - diritto civile;
 - diritto penale;
 - diritto amministrativo;
 - diritto del lavoro;
- assenza di conflitto di interessi con l'ISPO;
- non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'ISPO in cause Civili, Penali o Amministrative;
- non avere in corso incarichi contro l'ISPO per terzi, pubblici o privati;
- non avere procedimenti disciplinari pendenti;
- non aver riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità (si indichi, in ogni caso, la sanzione eventualmente subita);
- avere in atto idonea assicurazione per i rischi professionali;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.

2. I legali sono iscritti nell'elenco previo impegno ad applicare i valori medi di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai Parametri Forensi di cui al Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 ridotti del cinquanta da intendersi come importo massimo complessivo, oltre al rimborso delle spese forfetarie senza applicazione, di regola, degli aumenti di cui ai commi 2, 6 e 8 dell'art. 4 DM n. 55/2014. L'Ente si riserva di concordare liquidazioni con riduzioni diverse rispetto ai predetti valori medi, in relazione alla complessità e peculiarità del singolo affare.

3. Nella procedura di iscrizione il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'affidamento di incarichi, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense nonché indicare i dati relativi alla propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Nel caso di studio associato, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dovrà riguardare tutti i componenti l'associazione. Costituisce conflitto di interessi la gestione di cause contro l'Istituto terminate entro gli ultimi tre anni. La dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi e i dati relativi alla polizza assicurativa dovranno essere confermati in occasione del conferimento di ciascun incarico.

4. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione all'Elenco o accettanti l'incarico. Resta peraltro salva la possibilità per l'Azienda di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

ART. 4 Istituzione dell'elenco

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a legali esterni, l'Azienda istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature.

2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando. Alla domanda è allegato un dettagliato curriculum vitae.

3. L'elenco, valido tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e annualmente aggiornato (entro il 30 giugno) con le domande pervenute nel corso dell'anno stesso, sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:

- civile-responsabilità sanitaria;
- lavoro;
- penale;
- amministrativo-contabile.

4. L'elenco è utilizzato dall'Azienda anche per la concessione del patrocinio legale al personale dipendente, quando previsto dalle disposizioni normative, applicando le stesse condizioni economiche di incarico.

ART. 5 Cancellazione dall'elenco

1. Il Direttore Generale di I.S.P.O. dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o siano incorsi nella revoca dell'incarico;
 - siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

ART. 6 Rapporti con i legali esterni

1. Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente la Direzione di I.S.P.O. sull'attività svolta inviando le memorie proprie e della controparte nonché i provvedimenti giudiziari. Deve inoltre collaborare con la struttura in tutti gli adempimenti necessari ai fini della valutazione dello stato del contenzioso e di reportistica aziendale a fini di controllo e/o certificazione.
2. I.S.P.O., al termine delle prestazioni, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico, dietro verifica dell'attività svolta. Tali limiti restano fermi anche nel caso di liquidazione giudiziale superiore agli importi del preventivo.
3. I.S.P.O., nell'ambito dell'impegno iniziale e su richiesta motivata del legale incaricato, provvede al rimborso del contributo unificato e alla erogazione di un acconto nella misura massima del compenso concordato per la fase di "studio della controversia".

ART. 7 Consulenti tecnici di parte

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale, provvede a nominare consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale, individuandoli prioritariamente fra il personale dell'Azienda Sanitaria.
2. Tali incarichi, ove conferiti a personale esterno, vengono attribuiti con provvedimento previa autorizzazione costituendo "prestazioni occasionali" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
3. All'incarico si applicano le tariffe di cui al D.M. 30.5.2002 incrementabili fino al massimo del trenta per cento in base alla particolare complessità della materia e controversia.

ART. 8 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.

ART. 10 Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi attribuiti dal 1.7.2017